SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1029)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1977

Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, hanno innovato la regolamentazione della formazione e della struttura del contingente dei sottufficiali di complemento della Guardia di finanza.

Analogo provvedimento si rende necessario per i quadri degli ufficiali di complemento dello stesso Corpo, la cui consistenza deve essere rapportata a quella dei sottufficiali, notevolmente accresciuta dalla nuova normativa.

Il presente disegno di legge intende perseguire tale finalità proponendo di reclutare gli ufficiali dal ruolo dei sottufficiali di complemento forniti di diploma di laurea, i quali, possedendo i requisiti di esperienza e di cultura, sono idonei ad essere inquadrati nel nuovo ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sottufficiali di complemento della Guardia di finanza con almeno due anni di anzianità nel grado di vice brigadiere, che siano cessati dal servizio per motivi diversi da quelli penali e disciplinari, che siano in possesso del diploma di laurea e che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano superato i limiti di età previsti per

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

gli ufficiali di complemento, è conferita, a domanda, previo parere favorevole delle autorità incaricate di esprimere il giudizio sull'avanzamento degli ufficiali, la nomina a sottotenente di complemento.

Art. 2.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La nomina a sottotenente decorre dalla data anzidetta.